

SINTESI ASSISTENZA FISCALE 730/4

INPS

Sommario

Premessa.....	2
Inps sostituto d'imposta che effettua il conguaglio	3
Controlli da parte dell' Agenzia delle Entrate	4
Assenza della risultanza contabile negli Archivi Inps	5
Modalità di esecuzione dei conguagli	6
Richiesta di variazione del secondo acconto.....	6
Le modifiche alla dichiarazione 730	7
Modello 730 integrativo	7
Modello 730 rettificativo	8
Interruzione dell'assistenza fiscale	8
Incapienza delle prestazioni.....	9
Comunicazioni da parte dell'Inps	10
Diniego.....	10
Assistenza fiscale e Certificazione Unica	12

Premessa

Il contribuente può presentare la propria dichiarazione 730 direttamente tramite web (precompilata disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate) o tramite intermediario autorizzato (Caf o Professionisti abilitati).

L’Agenzia delle Entrate trasmette ad Inps il risultato finale delle dichiarazioni (730/4) dei contribuenti che abbiano indicato l’Istituto quale “sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”, sia nel caso di dichiarazioni precompilate sia per le dichiarazioni trasmesse dal contribuente per il tramite di Caf o professionisti abilitati.

L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, effettua i conguagli sulla prima rata utile della prestazione o emolumento erogato, a partire dal mese di agosto, in relazione al momento in cui riceve la dichiarazione 730/4 ed ai tempi necessari per l’elaborazione del pagamento mensile della prestazione.

Inps sostituto d'imposta che effettua il conguaglio

Per effettuare il conguaglio delle dichiarazioni 730/4 ricevute, l'Inps verifica, per prima cosa, che il codice fiscale del dichiarante sia riconosciuto come un soggetto per il quale ha operato come sostituto d'imposta nell'anno di presentazione della dichiarazione: il rapporto di sostituzione **non deve essere cessato** anteriormente alla data del 1 aprile, come indicato dall'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente, pertanto, al momento della dichiarazione dei redditi, deve indicare nel modello 730 il sostituto d'imposta che, erogando nell'anno degli emolumenti, possa effettuare i conguagli previsti dalla dichiarazione, indipendentemente dal soggetto che ha emesso la Certificazione Unica nell'anno in corso.

Poiché la norma prevede l'indicazione del "sostituto d'imposta", il contribuente non può indicare l'Inps nel caso in cui riceva prestazioni di tipo assistenziale che non sono soggette ad imposta (come assegno sociale, prestazioni di invalidità civile, ...) mentre possono indicare Inps come sostituto d'imposta i soggetti che hanno un pagamento periodico, anche se con modalità particolari di tassazione (es. i percettori di assegni straordinari al reddito dei dipendenti degli enti creditizi).

Nella dichiarazione 730, nel campo "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio", l'Inps deve essere identificata con il codice fiscale **80078750587** e non con la sola denominazione.

In caso di **dichiarazione congiunta** al sostituto d'imposta perviene solo il codice fiscale del dichiarante e non quello del coniuge.

In **assenza di un sostituto d'imposta**, il contribuente può presentare un mod. 730 “senza sostituto”. In questo caso sarà l’Agenzia delle Entrate a provvedere all’effettuazione dei relativi rimborsi.

Nel caso di **indicazione erronea del sostituto d'imposta** che non possa effettuare il conguaglio, il contribuente dovrà presentare un modello 730 “Integrativo di tipo 2” per riproporre la stessa dichiarazione ad un altro sostituto d'imposta.

Se il contribuente è a conoscenza che la prestazione che riceve dall’Inps è cessata entro il mese di marzo, e la sua dichiarazione presenta un debito d'imposta, non deve indicare Inps quale sostituto d'imposta, anche se è in possesso di una CU rilasciata dall’Istituto.

Esempio

Se un contribuente ha percepito fino a gennaio dell’anno in corso una prestazione a sostegno del reddito (es. Naspi) erogata dall’INPS e da febbraio è tornato alle dipendenze della ditta XXXX deve indicare, nel mod. 730, quest’ultima ditta e non l’INPS, quale sostituto d'imposta per l’effettuazione dei conguagli.

Naturalmente, se già sa che a maggio diventerà un pensionato INPS potrà indicare l’Istituto come sostituto d'imposta per l’effettuazione dei conguagli.

Controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate può applicare controlli sulle dichiarazioni, in relazione ai criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza.

Le dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo da parte di Agenzia delle Entrate non sono messe a disposizione del sostituto d'imposta.

In caso di controllo preventivo di una dichiarazione 730 precompilata presentata direttamente via web, l'Agenzia delle Entrate, informa il contribuente mediante avviso, altrimenti, per una dichiarazione presentata tramite un Caf o un professionista, informa il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.

Assenza della risultanza contabile negli Archivi Inps

Da quanto sopra esposto, può accadere che la propria dichiarazione 730/4 non sia presente nell'applicazione Inps perché non è stata ancora trasmessa dall'Agenzia delle Entrate all'Istituto o perché la dichiarazione è sottoposta a controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per i contribuenti che hanno subito una modifica del proprio codice fiscale, si potrebbe verificare un momentaneo disallineamento tra i dati inseriti nella dichiarazione 730 e quelli contenuti negli archivi Inps e pertanto non risultare presente la dichiarazione. In questo caso si può contattare il Contact Center (numero 803 164, gratuito da telefono fisso e il numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) o la sede territoriale Inps.

Modalità di esecuzione dei conguagli

L'Istituto effettua i conguagli relativi alle dichiarazioni 730 a partire dal mese di agosto e la rateizzazione massima applicabile è di 4 mesi, dovendosi concludere con il mese di novembre.

La richiesta di rateizzazione può essere indicata in caso di dichiarazione con saldo a debito.

La rateizzazione viene applicata sui conguagli in modo tale da effettuare trattenute costanti. Pertanto, in caso di conguagli con voci di imposta sia a credito che a debito, le singole componenti potrebbero non avere un importo costante su ogni rata. Rimarrà costante invece la somma algebrica dei conguagli delle voci capitali.

Per esempio, data una dichiarazione con credito per addizionale regionale di 10€ e debito Irpef pari a 110€, con richiesta di trattenuta in 4 rate, avremo un debito complessivo di 100€ con una trattenuta mensile di 25€. Sul primo mese comparirà il rimborso di 10€ del credito per addizionale regionale e un debito di 35€ per Irpef che determinerà una trattenuta effettiva di 25€, pari alla rata richiesta. Nei mesi successivi la rata capitale sarà di 25€ mensili come debito Irpef da 730. A partire dal secondo mese di rateazione, saranno applicati gli interessi dello 0,33% mensile, come indicato anche nelle istruzioni del modello 730.

Richiesta di variazione del secondo acconto

Entro il 10 ottobre il contribuente può chiedere l'applicazione di una minore trattenuta come secondo acconto Irpef/cedolare secca o chiedere che la trattenuta non venga effettuata. Tale richiesta può essere effettuata tramite il portale Inps.

Le modifiche alla dichiarazione 730

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di aggiornamento della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

Modello 730 integrativo

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un **maggiore credito o un minor debito** (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), può presentare un modello **730 Integrativo di tipo 1**. Con il modello Integrativo gli importi degli acconti rimangono invariati, ossia quelli della dichiarazione ordinaria, mentre vengono riportati, per differenza rispetto a quanto indicato nella dichiarazione ordinaria, gli importi a credito delle voci a saldo. Questi importi vanno ad integrare il conguaglio del modello ordinario.

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di **identificare il sostituto** che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere,

pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

Il conguaglio delle dichiarazioni integrative di ripo 2 sarà applicato dall'Istituto nel primo mese utile.

Se il contribuente deve presentare un modello integrativo di tipo 2 (utilizzato per modificare il sostituto d'imposta indicato nel modello ordinario) e si accorge di essere nella condizione di dover presentare anche un modello integrativo di tipo 1 può unificare i due modelli presentando un integrativo di tipo 3.

Sia il modello 730 Integrativo di tipo 1 che il modello 730 Integrativo di tipo 3 saranno liquidati nel mese di dicembre.

Modello 730 rettificativo

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un mod. 730 "rettificativo", che, una volta ricevuto dall'Inps, andrà in sostituzione totale di quello precedentemente elaborato, con conguaglio sul primo pagamento disponibile.

Interruzione dell'assistenza fiscale

Qualora il sostituto d'imposta non possa continuare ad applicare i conguagli (ad es. per il decesso del contribuente o per cessazione

nell'erogazione degli emolumenti nel periodo d'imposta¹) viene effettuata l'interruzione dell'assistenza fiscale che ha lo scopo di determinare gli importi residuali da comunicare agli interessati.

Nel caso in cui una prestazione sia cessata con conseguente interruzione dell'assistenza fiscale ma il contribuente sa di avere diritto ad un'altra prestazione² può allora chiedere l'annullamento dell'interruzione affinché i conguagli vengano effettuati sulla nuova prestazione, rivolgendosi al Contact Center o alla sede territoriale Inps. Tale eventualità è prevista dalle norme che prescrivono, però, l'applicazione di un interesse di incapacienza dello 0,40% mensile.

Incapienza delle prestazioni

Possono aversi situazioni di incapacienza di fine anno, nei casi in cui le prestazioni che l'Inps ha erogato al contribuente entro il mese di dicembre non siano state sufficienti per conguagliare completamente quanto presente nella dichiarazione 730/4. In tali casi, gli importi residuali dovranno essere versati all'erario a cura del contribuente.

¹ Prestazioni temporanee, prestazioni soggette a verifiche oppure nei casi di superamento di requisiti anagrafici

² Esempio: è terminate una prestazione temporanea (es. Naspi) e il contribuente ha presentato domanda di pensione

Comunicazioni da parte dell'Inps

In caso di interruzione dell'assistenza fiscale o di incapacità di fine anno, l'Inps comunica ai contribuenti le seguenti informazioni:

- a) importi della risultanza contabile pervenuta
- b) conguagli effettivamente operati per soggetto (dichiarante e coniuge) e per singola imposta
- c) conguagli residui non operati

Gli importi residui a debito dovranno essere versati dal contribuente all'Agenzia delle Entrate, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, entro il mese di gennaio dell'anno successivo e con la maggiorazione dello 0,40% mensile, portando in compensazione le eventuali somme a credito.

In ogni caso è opportuno fare riferimento alle indicazioni in merito fornite da parte dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di interruzione dell'assistenza fiscale per una dichiarazione congiunta i due contribuenti devono disgiungere le proprie posizioni effettuando singolarmente gli eventuali versamenti.

Diniego

L'Inps comunica all'Agenzia delle Entrate, a partire dalla fine del mese di luglio, i codici fiscali dei contribuenti per i quali non è tenuto ad effettuare i conguagli (diniego del modello 730/4).

Il diniego per soggetto non sostituito viene effettuato se non è mai esistito il rapporto di sostituzione o se è cessato entro il 31 marzo (il contribuente non è titolare di prestazioni Inps nell'anno in corso o è titolare di una prestazione Inps esente da IRPEF), oppure se il contribuente è residente all'estero nell'anno di presentazione del modello 730.

Le dichiarazioni 730/4 con conguagli a debito possono essere oggetto di ritardata/mancata trattenuta se relative a contribuenti beneficiari di particolari prestazioni erogate dall'Inps, che vengono pagate solamente in momenti specifici, quali ad es. la disoccupazione agricola.

L'Inps comunica all'Agenzia delle Entrate, oltre ai dinieghi per i soggetti non sostituiti, anche i casi di incapacienza parziale o totale delle prestazioni, quando non è stato possibile applicare sulle prestazioni percepite dal contribuente le trattenute relative ai conguagli d'imposta a debito (diniego per conguaglio non possibile parziale o totale).

L'Agenzia delle Entrate dà comunicazione del diniego al contribuente, in caso di dichiarazione 730 precompilata presentata direttamente via web, altrimenti, per la dichiarazione presentata tramite un Caf o un professionista, informa il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.

Per i casi suddetti ed anche per i contribuenti che al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi NON siano titolari di alcuna prestazione, ma abbiano fatto soltanto istanza per il riconoscimento di una prestazione, sarebbe opportuno indicare nella

dichiarazione 730, un sostituto d'imposta diverso da Inps, se possibile, o presentare una dichiarazione dei redditi senza sostituto, in modo tale da evitare il rischio di un diniego.

Assistenza fiscale e Certificazione Unica

Inps, in qualità di sostituto d'imposta effettua i conguagli del 730-4 per conto dell'Agenzia delle Entrate ed è tenuto a comunicare alla stessa Agenzia, nell'anno successivo, tutti gli importi trattenuti o versati risultanti dal 730/4 e gli eventuali conguagli non effettuati. Tale comunicazione viene effettuata contestualmente alla certificazione degli emolumenti erogati in base al rapporto di sostituzione.

Queste informazioni vengono riportate anche nella CU che l'Istituto rilascia ai propri sostituiti, limitatamente alle voci utili ai fini della compilazione della successiva dichiarazione dei redditi, ossia le trattenute effettuate come acconto (Irpef/cedolare secca/addizionale comunale), gli eventuali crediti non rimborsati o debiti non trattenuti.